



COMUNE DI CAVAGNOLO

PROVINCIA DI TORINO

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.11

OGGETTO: Autorizzazione incarico a scavalco al dipendente comunale Monti Arturo presso il Comune di Brusasco

L'anno duemilasedici addì nove del mese di febbraio alle ore undici e minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CORSATO MARIO - Sindaco	Sì
2. GAVAZZA ANDREA - Vice Sindaco	Sì
3. PONZETTI MARIA ANGELA - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 3
	Totale Assenti: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale GAMBINO Dott.ssa Rosetta.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art. 49, comma I, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione formalizzata col presente atto in ordine alla

regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to GAMBINO Dott.ssa Rosetta

regolarità contabile dal Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to VALLEISE Rag. Donatella

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Segretario Comunale del Comune di Brusasco, con nota in data 29/01/2016 Prot. n. 534, ha richiesto la collaborazione del dipendente dell'Ufficio di Polizia Locale Sig. Monti Arturo, per l'anno 2016, in posizione di comando temporaneo in aggiunta all'orario contrattuale d'obbligo per un monte orario minimo di 3 ore settimanali, ai sensi dell'art. 14 CCN. 22/1/2004 e dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004.

Considerato che:

- Il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni rappresenta, nella quasi totalità dei casi, lo strumento che consente di mettere a disposizione del comune, con immediatezza, un bagaglio di esperienza e professionalità già acquisita nelle materie di competenza dell'Ente;
- Il Comune di Brusasco ha evidenziato la necessità di garantire operatività, funzionalità all'Ufficio di Polizia Locale;
- L'Ente si trova nella necessità di ricorrere a tale istituto (che la legge ha previsto proprio "per far fronte alle peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall'esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie" ;
- Il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni è espressamente consentito dall'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 che, quale fonte normativa speciale, ha introdotto per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- La suddetta norma, infatti, prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le Comunità Montane ed unione di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 e preso atto che, sulla base di tale parere, il Ministero dell'Interno, con circolare n. 2 del 21/10/2005, ha confermato la possibilità, attraverso la disposizione di cui all'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 dell'utilizzazione presso altri enti del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non interferiscano al corretto svolgimento con i suoi compiti istituzionali e siano svolte nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario giornaliero e settimanale.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 66/2003 la durata settimanale dell'orario di lavoro non può, in ogni caso, superare la durata media di 48 ore settimanali.

Richiamata, inoltre, la delibera della Corte dei Conti Piemonte n. 200/2012/SRCPIE/PAR del 23/5/2012. il cui impianto interpretativo è stato confermato dal successivo parere n. 223/2012 della stessa sezione, di cui si riporta uno stralcio:

"la fattispecie recata dall'art. 1, comma 557 della L. n. 311/2004 cit. non è prevista espressamente fra quelle indicate dall'art. 9 comma 28 citato. La formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'Amministrazione di provenienza del dipendente. Non integra quindi di una forma flessibile di assunzione e d'impiego. Il citato comma 557, infatti, detta una disciplina particolare a favore degli Enti Locali con meno di 5000 abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie;

Visto il comma 5 dello stesso art. 53 del D.Lgs n. 165/2001, così come novellato dall'art. 1, comma 42, della Legge 190/2012, ai sensi del quale, in ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'Amministrazione nonché l'autorizzazione all'esercizio di

incarichi che provengano da altre Amministrazioni pubbliche ovvero da società o persone fisiche che svolgano attività d'impresa, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto nell'interesse del buon andamento della pubblica Amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Visto, inoltre, il successivo comma 7 dello stesso articolo 53 – novellato dalla richiamata legge n.190/2012 - il quale prevede che “ i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione ad espletare incarichi, l'Amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni anche potenziali, di conflitto di interessi”.

Preso atto, quindi, che, ai fini dell'autorizzazione ad espletare incarichi conferiti da altre amministrazioni ovvero da soggetti privati, l'Amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni anche potenziali, di conflitto alla legittimità.

Considerato che il presente provvedimento integra gli estremi dell'accordo voluto dalla legge quale presupposto di legittimità per il rilascio dell'autorizzazione.

Ritenuto che le attività oggetto dell'incarico conferito al dipendente, avente carattere episodico, siano compatibili e non conflittuali rispetto all'interesse di questa Amministrazione.

Considerato che a seguito della valutazione delle esigenze di questo Comune è ritenuto di poter accogliere la richiesta del Comune di Brusasco nello spirito di reciproca collaborazione cui deve essere improntata l'attività degli enti locali.

Dato atto che il dipendente comunale interpellato Sig. Monti Arturo si è dichiarato interessato a svolgere le funzioni richieste, fuori orario d'ufficio.

Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

Visto il D.Lgs 165/2001 e s.m. e i.

Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi.

Visto il codice di comportamento dei dipendenti.

Con voti unanimi espressi in forma palese nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di autorizzare, per le motivazioni e alle condizioni in premessa indicate, il comando temporaneo, ex art. 1 comma 557 Legge 311/2004, al dipendente dell'Ufficio di Polizia Locale a tempo pieno e indeterminato del Comune di Cavagnolo, Monti Arturo, Cat.C5.
2. Di dare atto che l'autorizzazione avrà decorrenza dal 01 gennaio 2016, quale proroga della precedente autorizzazione per un minimo di 3 ore settimanali e fino al 30.06.2016, fatti salvi i periodi di congedo e i riposi dovuti per legge, nonché il rispetto dell'orario di lavoro osservato dal dipendente nel Comune di Cavagnolo.
3. Di approvare lo schema di accordo, allegato.
4. Di dare atto che il comando è disciplinato ai sensi dell'art. 14 del CCNL del Comparto Regioni/Autonomie locali stipulato in data 22/1/2004, nonché dell'art. 1 – comma 557 – della legge n. 311/2004.
5. Di dare atto che la presente autorizzazione in nessun caso dovrà pregiudicare il normale svolgimento dei compiti ed obiettivi assegnati né contrastare con le esigenze, anche non prevedibili, dell'area di appartenenza, restando salva la facoltà dell'ente, in presenza di fattori sopravvenuti anche connessi al raggiungimento degli obiettivi assegnati di revocare con efficacia immediata l'autorizzazione allo stesso sottesa.
6. Di dare atto che il dipendente esperirà il proprio incarico al di fuori dell'orario di lavoro senza arrecare pregiudizio alle esigenze di servizio e che non sussistono conflitti d'interesse.
7. Di inviare il presente atto al Comune di Brusasco ed al dipendente interessato.

Con successiva votazione ed all'unanimità di voti favorevoli, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to CORSATO Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GAMBINO Dott.ssa Rosetta

REFERITO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito web istituzionale del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 04/03/2016

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi, giorno di pubblicazione, ai Capigruppo consiliari. (Art. 125 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Li, 04/03/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GAMBINO Dott.ssa Rosetta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data 09-feb-2016

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Dalla Residenza Comunale, li 04/03/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GAMBINO Dott.ssa Rosetta

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

04/03/2016

Il Segretario Comunale
GAMBINO Dott.ssa ROSETTA